

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1470

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SALVATORI e ZOLLA

Presentata il 15 gennaio 1973.

Norme sul ruolo organico del personale educativo degli istituti statali di educazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che si presenta al vostro esame per l'approvazione, rientra tra le iniziative tendenti a trasformare profondamente l'ordinamento dei convitti nazionali.

Come ebbe a scrivere l'onorevole Caiazza nella relazione alla proposta di legge n. 1436 presentata nel corso della V legislatura, questi istituti, nella loro lunga tradizione, hanno sempre assolto nobilmente alla funzione in armonia con i tempi.

Le vicende della guerra si fecero sentire sulla loro vita e funzionalità con una certa gravità, e si deve al sacrificio e alla dedizione di tutto il personale che in essi presta la propria opera, se sono stati salvati da una morte lenta e riportati ad una condizione nuova che è la premessa per un loro rinnovamento e potenziamento.

Dotati di autonomia amministrativa e, per lo più, senza patrimoni che ne assicurino autonomamente il finanziamento, spesso si trovano in gravi difficoltà nel loro compito istituzionale.

In considerazione di ciò il legislatore ha cercato con vari provvedimenti di sollevarne le condizioni, alleggerendoli degli oneri per il personale che prima gravavano per la maggior parte sulle amministrazioni.

Uno dei provvedimenti in tal senso è la legge 28 luglio 1961, n. 831, articolo 4, secondo e terzo comma, in virtù della quale si aumentò il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale complessivamente di 700 unità, che vennero riservate ai convitti nazionali e agli educandi femminili statali.

Considerando che questi istituti svolgono una preziosa opera educativa e per mezzo di essi lo Stato assolve ad una importante funzione sociale di assistenza scolastica, coi rilevanti fondi messi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per posti gratuiti nei convitti nazionali, risulta evidente la necessità che questi istituti siano messi in grado di essere utilizzati sempre più e sempre meglio a favore dei giovani capaci e meritevoli, per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione.

Ma ciò è possibile solo nella misura in cui non si pongono alle amministrazioni gravi problemi di bilancio, quali sono quelli relativi alla spesa per il mantenimento di un personale di estrema importanza per l'attività educativa.

Da qui l'esigenza che lo Stato provveda, a proprio carico, a dotare gli istituti di un ruolo organico di educatori.

Con ciò si eliminerebbe anche l'inconveniente, attualmente generalizzato, di un trattamento giuridico ed economico assolutamente insufficiente e fortemente criticabile che attualmente, per esigenze di bilancio, viene fatto agli istituti assistenti dei convitti nazionali da parte delle amministrazioni degli istituti.

Se le considerazioni di ordine economico già di per sé costituiscono argomento valido per chiedere una riforma del rapporto d'impiego degli istituti, e quindi un intervento dello Stato nel senso indicato dalla presente proposta di legge, un'altra ragione di gran lunga più importante impone la creazione di un ruolo organico statale di educatori nei convitti nazionali. Si tratta della necessità di assicurare agli istituti un personale educativo scelto, che alla preparazione culturale agguaglia anche una specifica formazione professionale.

L'istitutore è il cardine dell'attività educativa, perciò è insostituibile nella sua specifica funzione.

Un tempo vi era un ruolo organico di istituti di ruolo ai quali si richiedeva la laurea; poi il ruolo fu trasformato e al posto degli istituti, che svolgevano una loro particolare e fondamentale funzione educativa, subentrarono i vice rettori aggiunti, con una funzione intermedia tra l'educativa e la direttiva, con prevalenza di quest'ultima.

Così tutto il compito che prima era specifico degli istituti di ruolo divenne specifico degli istituti assistenti, con tutte le responsabilità che ne derivano.

L'istitutore assistente è impegnato continuamente con i giovani allievi nell'opera educativa, anche con il doposcuola, con le attività integrative e con l'assistenza nelle sue varie forme educative.

Il regolamento per i convitti nazionali, approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, specifica i delicati compiti degli istituti, così: essi « hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati » (articolo 92).

« L'opera dell'istitutore è diretta a formare il carattere dei giovani ai quali offre il suo stesso comportamento come esempio degno di imitazione ».

« Gli istituti possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni conferenze (articolo 98) su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienze e di morale » (articolo 150).

Per compiti siffatti occorrono anche particolari disposizioni e doti intellettuali e morali.

Tutti convengono, perciò, sulla necessità che un personale che ha la responsabilità di svolgere le funzioni accennate, venga reclutato secondo il criterio di alta qualificazione professionale ed abbia un trattamento economico e giuridico rispondente alla dignità della funzione educativa.

La mancanza di un apposito ruolo organico di istituti non assicura questa qualificazione; e l'attuale forma di reclutamento è assolutamente insufficiente in proposito. Esso è caratterizzato da un sistema di provvisorietà che è spesso causa di disfunzione nella vita degli istituti, a volte può essere di nocimento allo stesso processo educativo degli allievi e quasi sempre è motivo di insoddisfazione e di frustrazione per gli istituti.

Tuttavia, nonostante le carenze degli ordinamenti e la mancanza del ruolo, non è raro il caso di trovare fra gli istituti assistenti giovani che rivelano vere e proprie vocazioni per la missione educativa.

Si tratta di non disperdere questo potenziale patrimonio di ricchezza per gli istituti di educazione.

La proposta di legge, dunque, tende anche a valorizzare questi giovani, oltreché a soddisfare a obiettive esigenze degli istituti secondo criteri che sono scaturiti da dibattiti congressuali, da convegni di studio e dai lavori di una apposita commissione ministeriale, costituita per la riforma dei convitti nazionali e per l'individuazione dei problemi più urgenti da risolvere con priorità assoluta.

In ogni sede è stato sempre unanimemente riconosciuto che attualmente il problema più drammatico degli istituti di educazione è costituito dalla carenza assoluta di un ruolo organico di educatori.

Non così è per gli educandi femminili, che da tempo hanno un ruolo organico di maestre istitutrici, e selezionano il personale educativo attraverso un concorso statale che si svolge con le stesse modalità stabilite per i concorsi magistrali, con lo stesso programma, integrato da argomenti attinenti ai problemi dell'educazione collegiale e dalla legislazione vigente per gli istituti di educazione.

La proposta di legge intende anche proseguire il processo di unificazione degli organici degli educandi e dei convitti, che è in atto da alcuni anni e che si è finora concretato in alcuni provvedimenti che qui intendiamo ricordare:

la legge 30 luglio 1959, n. 700; con cui si costituisce il ruolo organico unico del personale di concetto;

la legge 28 luglio 1961, n. 831 e la legge 14 maggio 1966, n. 359, con le quali si crea il ruolo organico unico del personale ausiliario.

Per agevolare la soluzione del problema si propone di aprire l'attuale ruolo organico statale delle maestre istitutrici degli educandati femminili ad elementi maschili da assegnare ai convitti nazionali.

Ciò serve a creare le premesse per future e più idonee soluzioni del problema.

L'adeguamento degli organici alle necessità reali degli istituti è collegato col normale sviluppo della scuola, e viene disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione come previsto per gli organici degli insegnanti della scuola media, sulla base di un criterio oggettivo offerto da dati rilevabili.

Alla spesa si provvede con gli incrementi naturali di bilancio e con quelli prodotti dalla legge di finanziamento del piano di sviluppo della scuola, nonché con parte degli stanziamenti del fondo globale.

La proposta prevede anche la possibilità che dopo un congruo periodo di servizio prestato negli educandati femminili o nei convitti nazionali, si possa essere trasferiti a domanda nei ruoli provinciali dei maestri elementari o venire utilizzati presso le segreterie delle scuole elementari interne o delle circoscrizioni scolastiche o delle direzioni didattiche.

Ciò per ragioni di ordine pratico, non potendosi concepire, infatti, che un'intera esistenza possa essere trascorsa in un servizio che per sua natura impone particolari e gravi rinunce e sacrifici, quali, per esempio, quelli di consumare i pasti in comune con gli alunni e dormire negli stessi loro ambienti, come richiesto dalle norme regolamentari vigenti, nonché dalle responsabilità che comporta una convivenza di minori affidata alle molteplici cure del personale educativo.

Tutto ciò se è possibile per coloro che sono di giovane età, diventa insopportabile e forse controproducente alla stessa azione educativa, per coloro che sono di età avanzata.

Si pensa, infatti, che tutti convengano sulla necessità che, in una vita collegiale, coi giovani siano impegnati i giovani o, comunque, educatori il più possibile liberi da preoccupazioni familiari.

A questo criterio si ispira la più valida tradizione pedagogica in fatto di educazione e di organizzazione collegiale.

Alcune norme della proposta di legge sono di carattere transitorio e riguardano specialmente gli istitutori assistenti in servizio nei convitti nazionali, ai quali si offre la possibilità dell'inquadramento in ruolo a certe condizioni.

Si è creduto bene lasciare alle amministrazioni degli istituti la possibilità di assumere, a proprio carico, personale in eccedenza a quello del ruolo organico in limitati casi di estrema necessità, per particolari compiti di varia assistenza e di collaborazione con la direzione per le attività educative, ivi comprese quelle inerenti l'utilizzazione del tempo libero.

Con la presente proposta di legge non si risolvono tutti i problemi degli istituti di educazione dello Stato, ma si contribuisce a determinare un'importante svolta favorevole per la trasformazione degli istituti stessi.

Perciò il provvedimento non va considerato come settoriale, ma va visto nel quadro generale della legislazione che si è avuta in questi ultimi tempi nei confronti degli istituti statali di educazione.

In tale contesto apparirà evidente lo scopo di procedere, sia pure gradualmente, nell'opera di profondo rinnovamento di questi gloriosi istituti risorgimentali, per metterli in condizione di assolvere adeguatamente ad una nobile importante funzione sociale in armonia con la tradizione, che li vuole inseriti profondamente nel moto di rinnovamento della società.

Per le ragioni su esposte si confida che vogliate approvare il provvedimento che si propone al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali è esteso ai convitti nazionali e comprende anche elementi maschili.

ART. 2.

La dotazione organica viene adeguata alle effettive esigenze degli istituti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base di un educatore per ogni 8 o frazione di 8 alunni convittori e semiconvittori.

ART. 3.

La Commissione esaminatrice del concorso prevista dalle vigenti disposizioni è così composta:

un rettore dei convitti nazionali o una direttrice di ruolo degli educandati femminili statali, o un preside di prima categoria, che la presiede;

un vice rettore dei convitti nazionali o una vice direttrice di ruolo degli educandati femminili statali;

un professore di filosofia, pedagogia e psicologia o di materie letterarie degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

un maestro o una maestra istitutrice di ruolo.

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

ART. 4.

Il concorso per l'assunzione in ruolo e il servizio prestato nel ruolo stesso valgono a tutti gli effetti come concorso magistrale e servizio prestato nelle scuole elementari.

ART. 5.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie permanenti compilate a norma della legge 25 luglio 1966, n. 574, possono essere immessi nel ruolo di cui alla presente legge a domanda.

Durante il periodo di prova sarà accertata la conoscenza dei problemi dell'educazione collegiale e della legislazione vigente per gli istituti di educazione.

ART. 6.

Il personale educativo di cui alla presente legge, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, o con almeno tre se coniugato, può essere trasferito a domanda nei ruoli provinciali dei maestri elementari, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

A parità di punteggio esso ha la precedenza per le scuole della città sede dell'istituto di educazione.

Può altresì essere adibito alle segreterie delle scuole elementari interne e a tutte le mansioni per le quali è ammessa l'assegnazione dei maestri elementari di ruolo.

Se in possesso di laurea, può essere assegnato anche alle direzioni degli istituti pubblici di educazione.

ART. 7.

Gli educatori con almeno cinque anni di servizio di ruolo prestato in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a cattedra, possono essere trasferiti nei ruoli dei vicerettori aggiunti nella misura di un terzo dei posti disponibili, o nei ruoli del personale docente dell'istruzione secondaria a seconda dei requisiti posseduti, sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, integrato da un rettore o da una direttrice degli istituti statali di educazione, eletto dal personale dei ruoli direttivi ed educativi degli istituti stessi.

ART. 8.

Nei concorsi per la nomina a vicerettore aggiunto, un terzo dei posti è riservato ai concorrenti appartenenti al ruolo del personale educativo degli istituti statali di educazione.

I posti di vicerettore aggiunto non coperti in ciascun concorso vanno in aumento alla aliquota riservata di cui al precedente comma.

ART. 9.

Il lodevole servizio prestato per almeno un anno negli istituti statali di educazione in qualità di istitutore di ruolo anteriormente al

1° luglio 1956 o con la qualifica di vicerettore aggiunto dopo la predetta data, è considerato agli effetti dei concorsi a cattedra e delle graduatorie per gli incarichi e supplenze negli istituti statali di istruzione secondaria, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime.

Parimenti è considerato il lodevole servizio prestato per almeno un anno scolastico in qualità di istitutore assistente o di istitutrice o di maestra istitutrice di ruolo o non di ruolo dopo il conseguimento della laurea.

Il servizio prestato in possesso di abilitazione magistrale o di altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado è valutato come servizio prestato nelle scuole elementari.

ART. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede ad effettuare corsi annuali di aggiornamento riservati al personale direttivo ed educativo degli istituti statali di educazione.

ART. 11.

Al personale educativo degli istituti statali di educazione si applicano le disposizioni di legge sullo stato giuridico, sul trattamento economico e di carriera e ogni altro beneficio di legge stabiliti per i maestri elementari.

Il predetto personale gode gratuitamente di tutti i benefici della vita interna, ivi compreso il vitto.

ART. 12.

Gli istitutori assistenti e le maestre istitutrici non di ruolo che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato almeno quattordici mesi complessivi di servizio senza demerito o comunque ventotto mesi complessivi nell'ultimo decennio, se in possesso dell'abilitazione magistrale o di altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere assunti nel ruolo di cui alla presente legge, previo esito favorevole di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine dei candidati alla funzione educativa e la conoscenza dei programmi della scuola elementare nonché dei problemi dell'educazione collegiale e della legislazione vigente per gli istituti di educazione.

È valutato il servizio prestato negli istituti statali di educazione e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le norme per il colloquio, di cui al presente articolo, saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

I benefici di cui al presente articolo si applicano anche agli istitutori e alle maestre istitutrici non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento dei quattordici mesi di servizio.

ART. 13.

Per l'assunzione in ruolo del personale di cui al precedente articolo, si prescinde dai limiti di età.

ART. 14.

Il Ministero della pubblica istruzione può distaccare presso gli istituti statali di educazione insegnanti medi per l'assistenza post-scolastica agli allievi.

ART. 15.

I consigli di amministrazione degli istituti statali di educazione possono assumere, per particolari esigenze, personale non di ruolo a carico del bilancio dell'istituto, anche in eccedenza alla dotazione organica del personale di ruolo.

Ad esso è dovuto un trattamento economico complessivo pari a quello stabilito per il corrispondente personale di ruolo di prima nomina con i relativi scatti biennali.

ART. 16.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione; con i fondi previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, e con gli stanziamenti del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 17.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.